of US

## XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Sessione ulteriore - ROMA | 23-24 luglio 2021

# Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

#### presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)
AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

PREMESSO CHE

La presente mozione prende atto della necessità di attuare le disposizioni introdotte dalla riforma dell'ordinamento della professione forense di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, ritenuta censurabile sotto molteplici profili.

È, infatti, innegabile che, nonostante il dichiarato obiettivo della novella del 2012 sia stato riformare la legge professionale (del 1933!), non sia mai stata resa operativa la parte della disciplina inerente all'istituzione della sezione giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense.

La riforma forense resta inattuata e inattuabile proprio nella scelta della sua competenza apicale: all'art. 61 della legge in parola, infatti, è prevista la formazione di apposita sezione disciplinare (e dei reclami) del Consiglio Nazionale Forense per consentire la basilare divisione dei poteri all'interno dell'autodichia della classe forense, ma questa disposizione non è stata attuata perché manca ogni determinazione necessaria alla formazione di detta commissione.

Per colmare questo vuoto appare quindi necessario intervenire con apposita normazione primaria: ogni scelta interna in autodeterminazione di detta sezione appare inidonea, poiché trattasi di materia riservata in via assoluta alla legge dagli artt. 108 e 111, primo comma, Cost.

Dispone infatti testualmente l'art. 108 della Carta: "Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura sono stabilite con legge", e la previsione non può non condizionare radicalmente la portata della disciplina oggetto del quesito, che prevede un intervento riformatore del regolamento governativo in una materia che la Costituzione riserva alla legge ordinaria.

La riserva di legge prevista dall'art. 108 della Costituzione, secondo la giurisprudenza costituzionale concerne "non solo l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche il momento

di

dell'investitura in tali funzioni", la fonte primaria dovendo quindi "stabilire i criteri generali di valutazione e di selezione degli aspiranti" (Corte costituzionale, sentenza n. 72 del 1991). Pertanto, qualora si volesse comunque tentare l'adeguamento interpretativo della legge abilitante si dovrebbe concludere per l'illegittimità del regolamento, per contrasto con la disposizione legislativa di autorizzazione, interpretata in modo conforme a Costituzione, e ciò con conseguente annullamento o disapplicazione dello stesso, a seconda della giurisdizione investita.

Risulta, perciò, di evidenza che si può intervenire unicamente con un supporto normativo ordinario per colmare l'attuale lacuna e, in parallelo, spetta solo al legislatore orientarsi in presenza di una vasta gamma di scelte egualmente possibili, valutando se convenga sopprimere gli organi di giurisdizione speciale o, come si propone nel caso di specie, mantenerli con le opportune modificazioni, intuitivamente ispirate, anche sul piano della legislazione ordinaria, a quel criteri maggiormente garantistici che sono propri della più recente esperienza giuridica.

Ebbene, partendo dall'esame della situazione di partenza, la scelta meno stravolgente l'impianto del sistema odierno non può che partire dalla necessità di attribuire la funzione giurisdizionale a una quota dei consiglieri eletti da individuarsi con un criterio di indipendenza e autonomia da ogni scelta preordinata, pur garantendo adeguata turnazione nei ruoli giudicanti.

Al fine di garantire la miglior libertà del giudice speciale, l'individuazione dei componenti la sezione disciplinare e del ricorsi si svolge attraverso l'estrazione a sorte dei medesimi fra tutti i componenti eletti al Consiglio nazionale forense, escluso il presidente, e con la partecipazione di diritto di uno dei due vicepresidenti, che assumerà il ruolo direttivo della sezione. Con tale metodologia di designazione si eviterà che il giudice speciale venga individuato, revocato o rinnovato in ragione di scelta che possa anche solo adombrare un implicito sindacato sul modo nel quale esso abbia amministrato la giustizia (si veda Corte Cost. n. 11, 23 marzo 1968). Con l'indicato percorso, il componente rieleggibile non è condizionato nell'esercizio delle sue funzioni, e, anzi, può - oltre che deve - necessariamente ispirare la sua condotta ai canoni di effettiva giustizia e di obiettiva correttezza, così da procurarsi, come esige il principio democratico, la stima e la considerazione della maggioranza degli elettori.

L'individuazione dei componenti della sezione si terrà all'inizio di ogni biennio di consiliatura del CNF, con turnazione allo scadere dei primi due anni, al fine di consentire un corretto reimpiego delle risorse senza creare interdipendenze fra ruoli esecutivi/consultivi e il ruolo giurisdizionale del Consiglio nazionale forense.

In attuazione al proposito di garantire la distinzione dei poteri e la conseguente posizione di indipendenza e imparzialità del giudice rispetto alle parti, si prevede che membri della sezione disciplinare e dei reclami non possano partecipare all'esercizio delle altre funzioni del CNF; così che i giudizi non debbano mettere in gioco "l'interesse personale dei consiglieri che compongono il collegio" (cit. Paladin). Sul punto, si deve ricordare che il ricorrente ha il diritto di seguire l'istruttoria, di conoscerne i risultati, di illustrare le proprie ragioni e di





controbattere quelle dell'amministrazione" (o di qualsivoglia controparte), senza che vengano introdotti e "elementi di giudizio non conosciuti dalle parti" (ibidem Paladin).

Peraltro, con tale scelta, la rinnovazione totale o parziale dell'organo giudicante non dipende da poteri discrezionali dell'amministrazione (e più in generale ivi non sussisteranno vincoli di soggezione formale o sostanziale ad altri organi).

Con tale scelta, in divergenza dalla situazione odierna, si assicurerà che la giurisdizione forense non possa essere inserita "con nesso di inscindibile coordinazione, in un complesso organico di tipici atti di amministrazione attiva, come il relativo normale sistema di subordinazioni, di controlli e di responsabilità" (anche perché il giudice non può così essere chiamato a pronunciarsi su provvedimenti che egli stesso abbia adottato in precedenza, nella veste di amministratore della materia).

Da ultimo, si prevede che la riforma della giurisdizione diventi operativa a partire dal prossimo rinnovo del Consiglio.

In dettaglio, si propone di intervenire sulla disciplina forense con le modifiche di seguito articolate:

- 1. Al comma 1 dell'articolo 36 della Legge, 31 dicembre 2012 n° 247 dopo le parole: «abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.» sono inserite le seguenti: «La cognizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari e sui ricorsi relativi alle elezioni del consigli dell'ordine è attribuita ad una apposita sezione del Consiglio nazionale forense. La sezione disciplinare e dei reclami è istituita dal Consiglio nazionale forense all'inizio di ogni biennio e composta da sette consiglieri; ne fa parte di diritto un Vicepresidente, i consiglieri effettivi sono estratti a sorte ogni 2 anni tra I componenti del Consiglio stesso, escluso il suo presidente. I membri della sezione disciplinare e dei reclami non possono partecipare all'esercizio delle altre funzioni del Consiglio nazionale forense. La sezione delibera con la partecipazione di un numero
- 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della Legge, 31 dicembre 2012 n° 247 è inserito il seguente comma: «4. Il Consiglio nazionale forense opera in sede disciplinare a mezzo dell'apposita sezione costituita ai sensi dell'art. 36 comma 1.»

minimo di cinque componenti.»

- 3. Il comma 3 dell'articolo 61 del Regio decreto 22 gennaio 1934, n.37 è sostituito con il seguente comma: «Il Vicepresidente del Consiglio nazionale forense partecipante alla sezione disciplinare del consiglio nomina quindi il relatore fra gli altri componenti della medesima sezione.»
- 4. La prima istituzione della sezione disciplinare e dei reclami del Consiglio nazionale forense avverrà al primo rinnovo del medesimo Consiglio ed I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle norme vigenti fino alle prossime elezioni in rinnovo del Consiglio nazionale forense.

#### **CONSIDERATO CHE**

le disponibilità e l'interesse manifestate dalle forze politiche della corrente legislatura evidenziano anche l'opportunità contingente di rendere questa sessione congressuale quale alfiere collettivo di un'istanza sentita da tanta parte dell'avvocatura italiana al fine di

of

trasformaria immediatamente in unica proposta di legge: una richiesta a voce corale può dare al disegno di legge quella priorità che senz'altro merita la riforma della professione.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense, sessione ulteriore, a ROMA, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all'ordine forense, di tutti i cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,

#### **CONFERISCE AMPIO MANDATO**

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti e opportune - in particolare avanti tutti i Ministeri, le Istituzioni ed Enti competenti - affinché si chieda al Governo, alle Camere e a tutte le forze politiche di proporre e sostenere una riforma una riforma dell'ordinamento forense, che recepisca quanto fin qui elaborato, sintetizzato e deliberato dalla massima assise dell'Avvocatura Italiana, per come sopra indicato e richiamato.

Roma, 22 luglio 2021

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO) AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

## XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE Sessione ulteriore - ROMA | 23-24 luglio 2021

# Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

### presentata da:

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA	
1	LĄ LŪMIA AŅŢOŇIŅO	MILANO	MILANO	Mr	10
2	ELEFANTE ROSARIA	NAPOLI	NAPOLI	235	2
3	DEMMA ELISA	PALERMO	TERMINI IMERESE		<b>(B)</b>
4	FRANCESCHINI AGNESE	PERUGIA	PERUGIA	Manary	30
5	RAMPAZZO VICTOR	VENEZIA	VENEZIA (	mul	99
6	MELINATO BARBARA	VENEZIA	PADOVA		
7	DE SIMONE CHIÀRA	ROMA	LATINA	Calebie	5 <sub>®</sub>

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

AVV. ROSARIA ELEFANTE (Delegata del Foro di NAPOLI)

,n <sub>é</sub>	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
8	ROMITO FLAVIO LUIGI	BARI	BARI	
9	CESALÍ MASSIMILIANO	ROMA	ROMA	Mall.
10	MUSSANO GIAMPAOLO	TORINO	TORINO	41
11	TITA TINDARA	PALERMÓ	PALERMO	1
12	MORGANI ANNUNZIATA	L'AQUILA	AVEZZANO	202-
13	ZIPOLINI ROMANO.	FIRENZE	LUCCA	Budh
14	BLASI VINCENZO	ANCONA	PESARO	
15	ARCANGIOLI FRANCESCA	FIRENZE	AREZZO	
16	ALFANO PAOLO	POTENZA	LAGONEGRO	
17	DI BUONO ELEONORA GRAZIA	CATANZARO	CASTROVILLARI	
18	CAVALLO CARLO	ŢORINO	TORINO	Pouls land
19	BAZZAN EDDY	VENEZIA	PADOVA	
20	BELLÍNI ČRISTINÁ	MILANO	MILANO	Pholen:

6

6 9

ولر

M

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA	
21	BUONCRISTIANI MARINA	TORINO	TORINO	Poli	12-11
22	FURFARO MARIA	MILANO	MILANO	m	13-12
23	CAPODICASA PATRIZIA	MILANO	MILANO	Parint Openhers	14-13
24	LAVIANI RENATO	MILANO	MILANO	Mate Lem-	15 x
25	VENEZIANI ROSSANA	TORINO	TORINO	1 dQ-	16 43
26	LUCCHESE TIZIANO	TORINO	TORINO		17-16
27	GALLO FEDERICO	VENEZIA	PADOVA	Alle Glo	18 1
28	BIWIETTI BRUZUA	7116A-0	BOSTO A	B	2)18
29	FANTINI GLOVANNA	771	T.I	PRZ	200
30	FENICI CINZIA	ANCONA	PEIANO	V	
31	GACIA NUFFARIN	PA:	TENYING MERESE	hea left	Us
32					

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA.	0
	LEO BONEDANA	MILANO	TILANO	June ?	2-1
ļ 	truini tront	TILANO	MILANO	Ollain ?	13
	Michele Indica	Milay	Tilar	1. 1	F
<del> </del>	PAOLA BECCAME	Rilans	Releas	Mel 2	Ś
,	GENMANA! TASUNA MADIA	MILANO	TILANO	0002	(S
	ALESSAHDIO BAGIAHEN	MILAMO	MICANO	Al And	3G) ~
- -	CALABUSE CINZIA	MUNO	CVANH	Idulia 2	8
	KARIA CALDZIA BOSCO	MILATED	terestes	Jeour Cra 2	000
;	COMMO LIMEMIAM	MILAND			20 D
	Edres 500, S. SHORES	dí	Kl.	3	高川
	AUDISIO MASSIMO	US		111 3	B
	PANCANTI PATRILLA	H	H,	Bhille Paveral 33	3
	FRANCESOA-CUNTERU	171	171		31,

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA	_
	COMTALDI ETENA	SACERNO	NOCERO INTERIORE	Elana Gertell'	
	BARBARA BARBATO	SAKERNO	NOGRA INFORWAR	Ruh	3
	BSN577A ANOUS DABSO	FIRM	FWNF	A	3
	ChistiNA GAShicon	7 MEN S	FIRENE	Collin On A	2
	SCEPANO SASSANO	( ADVICA	PESCANA	The	
	LANDOLFO GLUSSPRO	NA POLI	NA POU		[[
	CIRUZZI FELICE	MAPOLL	MAROLI	8/	(
	UOBI LE Probeda	NAPOLI	UAP04	Du Clu	
	PASQUARE ACTATUR	NA	NA		
	tura fesso	NA	AV	Sluce Fer	1
	LOREDAMO CAROCELI	do	NAROL	Dy	
	TRANCESCA SALVADO		u	Je	-\-\
	Vincuto B 4251	ANCON	onals?	Matter	الم

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

'n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA	<u></u> ξ,
	DEMMA EUSA	PAKEUG	TERMINI IMERESE	80cz	4
	SCOTISMONO GICANUE	25006	JARUNO		49
:	EDUARDO SAMPIETRO	Playerano	PAVIA	The fire	5
:	ANTONEUA PEZZUTO	(84	BARU	Subullifer	<b>B</b>
	FRANCESCA ARANGICA	n -	Arerus	The	5
	PLANA ANDON	SE	SE	Ollle	5
<u></u>	SIGNATION COCCONI	G.5	Ces	1/6_	S
	ADORN FERENCA	CE	GE	Spla	5
	SIRID VINCONZO	SA	Nown	VI M	[5]
	PELINATO BARBANA	V&	PADOVA	Jul 5	5
	BARAN GON	VE	PPOND		55
	FROCHEST FLESH	FRENCE	ADOUL		55

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA	
AW DOLINAR DAURISO	VENEZIA	PADOUA	Ulmo legres	G.
AW. ARNAU GONARD	VENE LA	PADOVR	Leonolo Ruen	6
PASQUALE ACAPUM	MA	Ath		
LORGEDANA CARCECO	AMOL	NA		
PIETRO BEREIN AUGUIDA	FIRM	F	Ahr (	Ź
Argus Phos	Polisinsta	CAGONEGOD	Payo	6
DIOPULARIA MASSIMO	Pa	Ropus	and the second	6
	AW. DOLINARI MAURISO  AW. ARNAU LIONARDO  PASQUALE ACATUM  LORSEDANA CAROCECO  PIETRO BERANA AVENIDA	AW. POLINARI MAURIRO VENEZIA  AW. ARNAV YONARD VENEZIA  PASQUALE ACARUM NA  LORGADANA CARCECC AMOL  PIETRO BURAMA ANGINDO FIRMO  ATEMO PAOD  PORNA	AW. DOLINARI DAURIRO VENEZIA PADOUA  AW. ARNAU YONARDO VENEZIA PADOUR  PAGOUALE ACHIUM TOA ATA  LORGADANA CAROCECO ATROL MA  AVETAO BORGAM ANGUIDO FIRM FI  ATEMO PAOO PORINGA CACONGODO	AW. POLINAN MAJORIAN VENEZIA PADOJA Jamo Valar  AW. ARNAV GONARD VENEZIA PADOJA LLOMODO RUEN  PAEGUALE ARAGUM THA ATA  RIETAD BERGAMA ANGINIDO FIRMO FI  ATEMO PAOD  PORINA  CACONOGRO FORD

Mozione per l'istituzione di una sezione giutisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
	CONFORTI WINN	NATOLI	JNOA	Coff m
·				
				:
		<u>u</u>		

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIŘMA
	DANIELE BAROLL	M	M	DBI
	MAMIN MANUM	$n_{l}$	n	ff
		:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·				
	•			
			-	

Mozione per l'istituzione di una sezione giurisdizionale autonoma del Consiglio Nazionale Forense

presentata da:

AVV. ANTONINO LA LUMIA (Delegato del Foro di MILANO)

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
	TITA TINDARA	PAUTRICO	الكريثرالات	Burkeli
		,		,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



1) Vitura Perry 3) Virus 4) Verns 5) Roma 5) Roma 6) T. Rus 7) Avous 9) Melo 9) Menon 10) 13-20